



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 119 DEL 30/12/2024

OGGETTO: RENDICONTAZIONE AFFERENTE LE MISURE PREVISTE NELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE COMUNALI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 131 DEL 27.12.2023 E APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX. ART. 20 D.LGS. 175-2016

L'anno 2024 addì 30 del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio UGGE' ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale CARLINO DIEGO

Fatto l'appello nominale alle ore 19:06 risulta:

FUREGATO ANDREA	Presente
MEROLA MICHELE	Assente
SIGNORONI ERNESTINA	Presente
NARDONE ANTONELLO	Presente
TONARELLI LUCIANA	Presente
MARICONTI IVANO	Presente
RANCATI PIERANTONIO	Presente
PELLECCHIA DOMENICO MARIA	Assente
LEVANTINO ANDREA	Presente
RUSCITTI NICOLA	Presente
ONOFRI BARBARA	Presente
UGGE' ANTONIO	Presente
GALLETTI CRISTIANO	Presente
MARTINO ALESSANDRO	Presente
QUIRICO LUCIANA	Presente

COLIZZI FEDERICA	Presente
SANTANTONIO GIANFRANCA	Presente
CESANI SILVANA	Assente
BERNASCONI SIMONA	Presente
BONFANTI MAURIZIO	Presente
PREMOLI TOMMASO	Assente
CASANOVA SARA	Assente
FERRI ELEONORA	Presente
AUGUSSORI LUIGI	Presente
SICHEL ROBERTO MARIA	Presente
BAGGI GIULIA	Assente
CALDERINI MAURIZIO	Assente
MAGLIO PATRIZIA	Presente
INVERNIZZI GIANMARIO	Presente
MAIOCCHI ELENA ALDA	Presente
SOBACCHI MARIAGRAZIA	Presente
MAGGI LORENZO	Assente
MOLINARI GIUSEPPINA	Assente

Presenti n. 24

Assenti n. 9

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Tagliaferri Laura, Minojetti Manuela, Caserini Stefano, Pozzoli Simonetta.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Testo della proposta di deliberazione antecedente l'approvazione dell'emendamento n. 1 presentato dal consigliere Augussori a firma anche degli altri consiglieri di opposizione. Per il testo finale, approvato dal consiglio comunale vedasi * nella fase della verbalizzazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il nuovo "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal successivo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e dalla Legge 118/2022 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021") entrata in vigore il 27 agosto 2022 (ad eccezione dell'art. 31 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023) ed, in particolare, i seguenti articoli:

Art. 4, commi 1, 2 e 3, ove dispongono:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.";

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato."

Art. 5, commi 1 e 2, ove dispongono:

- *"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle*

finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

- 2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

Art. 24, comma 1, ove dispone:

- *“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.*

RICHIAMATO il Piano di razionalizzazione già adottato dal Comune di Lodi, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 13/11/2015;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 34 del 17.10.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016” ed i relativi allegati, cui si rinvia per il dettaglio, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P.;

VISTO l'art. 20 c. 4 D.Lgs. 175/2016, in base al quale, a fronte dell'adozione del piano di razionalizzazione, *“entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 (struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del DLgs 175 / 2016 nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (per il Comune, la Sezione regionale di controllo)”;*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.139 del 20.12.2018 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali approvata con del. C.C. 34 17.10.2017 , ex art. 24 DLgs 175/2016 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica 2019, ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.109 del 19.12.2019 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali approvata con del. C.C. 139 del 20.12.2018 , ex art. 24 DLgs 175/2016 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica 2019, ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 23.12.2020 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali approvata con del. C.C. 109 del 19.12.2019 , ex art. 24 DLgs 175/2016 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica 2019, ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 21.12.2021 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione periodica delle partecipazioni societarie comunali approvata con deliberazione di C.C. 124 del 23.12.2020 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 22.12.2022 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione periodica delle partecipazioni societarie comunali approvata con deliberazione di C.C. 137 del 21.12.2021 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 27.12.2023 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione periodica delle partecipazioni societarie comunali approvata con deliberazione di C.C. 126 del 22.12.2022 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 DLgs 175/2016 “

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate, oppure, assoggettate alle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- previste dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P. e precisamente:
 - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del T.U.S.P.;
 - o società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Lodi, dando atto che l’affidamento dei servizi in corso alle società medesime sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero, che le stesse rispettino i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 100/2017 risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

DATO ATTO che nei piani sopra richiamati di revisione sono state individuate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo presente il sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Lodi, anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

RITENUTO necessario provvedere alla rendicontazione della revisione periodica di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 27.12.2023;

DATO ATTO delle modifiche apportate al D.Lgs. 175 / 2016 dalla Legge 118/2022 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021") entrata in vigore il 27 agosto 2022 (ad eccezione dell'art. 31 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023) e, prima ancora, dal D.Lgs. 100/2017 e dalla Legge 145/2018 di cui si è tenuto conto in sede di approvazione della predetta revisione ordinaria;

PRESO ATTO della linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla revisione periodica della partecipazioni pubbliche ex art. 20 ex D. Lgs 175/2016 e il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 ex D. Lgs 175/2016;

CONSIDERATO che, per ciascuna Società, le nuove misure del piano di razionalizzazione, con riferimento alle misure da adottarsi nell'esercizio successivo, sono proposte con l'adozione del documento **Allegato 1**, redatto secondo le sopra illustrate linee guida e modelli elaborati dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti- Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni ;

DATO ATTO della rendicontazione di quanto effettivamente realizzato nel corso dell'esercizio rispetto alle misure di razionalizzazione originariamente previste nel piano ordinario viene dato analiticamente conto nelle schede predisposte dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti – Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni", **Allegato 2**;

RITENUTO di mantenere le partecipazioni nelle società **Astem S.p.a.** e **S.A.L. S.r.l.** in quanto ritenute strategiche per le stesse ragioni già a suo tempo esposte nella revisione straordinaria approvata con D.C.C. 34/2017 e periodica approvata con D.C.C. 139-2018, D.C.C. 109-2019, D.C.C. 124-2020, D.C.C. 137-2021, D.C.C. 126-2022 e D.C.C. 131-2023 che qui si intendono richiamate;

PRECISATO che, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di LGH spa in A2A spa la cui efficacia civilistica è datata 31.12.2021, a tale data Astem spa, che deteneva 12.275.978 azioni di LGH del valore nominale di € 1 cadauna, ha ricevuto 11.392.108 azioni di A2A del valore nominale di € 0,52 cadauna; a fronte di questa operazione, ad oggi Astem spa partecipa direttamente al capitale sociale di A2A spa per una quota pari al 0,3637% che con riferimento diretto al Comune di Lodi si determina nella percentuale del 0,3608 (99,22% di 0,3637 %);

DATO ATTO che con riferimento a Banca Popolare Etica s.c.p.a. trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") che all'art 1, comma 891, ha modificato l'art. 4 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 aggiungendo il comma 9-ter;

RITENUTO, comunque, di mantenere la partecipazione in **Banca Popolare Etica s.c.p.a** in quanto ritenuta strategica per le stesse ragioni a suo tempo espresse nella revisione periodica approvata con D.C.C. 131-2023;

CONSIDERATO che a seguito della deliberazione di C.C. n. 39 del 2.5.2019 con la quale l’Ente ha esercitato il diritto di prelazione per l’apertura di una nuova farmacia comunale, la struttura societaria di A.F.C. srl presenta la seguente compagine:

- partecipazione diretta di I livello del Comune di Lodi 10,50%
- partecipazione indiretta di II livello del Comune di Lodi
attraverso Astem spa 88,80 %
(99,22% di 89,50%)

RITENUTO di mantenere la partecipazione in **A.F.C srl** in quanto ritenuta strategica per le stesse ragioni a suo tempo espresse nella revisione periodica approvata con D.C.C. 131-2023;

- **PRESO ATTO** la società Energia e Ambiente lodigiana srl, già in liquidazione, è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Lodi in data 22.11.2019;

- **CONSIDERATO** che la società Lodinnova S.r.l. è stata posta in liquidazione e che la procedura è tutt’ora in corso come da comunicazione del liquidatore della società acquisita a protocollo comunale n. 84675 del 02/12/2024 per le motivazioni in esso esposte;

DATO ATTO che il Comune di Lodi, con atto notarile n. 94947 di rep. del 04.06.1999 insieme alla Provincia di Lodi ed alla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Lodi hanno costituito la Fondazione Parco tecnologico Padano di cui ciascun socio fondatore , in virtù del capitale conferito, detiene il 33,33% di partecipazione ;

DATO ATTO altresì che la Fondazione ha costituito due società operative , Parco tecnologico padano srl ora in liquidazione e PTP science park scarl delle quali si presenta la seguente rappresentazione analitica al 31.12.2023:

PARTECIPAZIONE DI 1° LIVELLO (“TRAMITE”)	PARTECIPAZIONE % DEL COMUNE DI LODI	PARTECIPAZIONE DI 2° LIVELLO (“TRAMITE”)	PARTECIPAZIONE % DELLA “TRAMITE” DI 1° LIVELLO	PARTECIPAZIONE DI 3° LIVELLO (“TRAMITE”)	PARTECIPAZIONE % DELLA “TRAMITE” DI 2° LIVELLO
Fondazione parco tecnologico padana	Assemblea soci fondatori 33,33%	Parco tecnologico padano S.r.l. in liquidazione	100%	PTP science park scarl	5%
	Assemblea soci fondatori e benemeriti 11,11%	PTP science park scarl	95%		

CONSIDERATO che in data 11 ottobre 2024 il Tribunale di Lodi ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società Parco Tecnologico Padano srl e della sua controllante Fondazione Parco Tecnologico Padano;

RILEVATO come la Corte dei Conti- Sezione regionale di Controllo nel provvedimento di esame ed archiviazione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni dell’Ente per gli anni 2017-2018-2019-2020 (Corte dei conti sez. com. lom. Sc. Lom. 0022055 del 09.11.2022) richiama l’Ente ad includere le partecipazioni indirette detenute attraverso la Fondazione parco tecnologico padano nel piano di razionalizzazione ordinario;

RILEVATO che le società partecipate dal Comune di Lodi sono analiticamente e graficamente indicate nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e, in particolare, le partecipazioni di secondo e terzo livello sono le seguenti:

PARTECIPAZIONE DI 1° LIVELLO ("TRAMITE")	PARTECIPAZIONE % DEL COMUNE DI LODI	PARTECIPAZIONE DI 2° LIVELLO ("TRAMITE")	PARTECIPAZIONE % DELLA "TRAMITE" DI 1° LIVELLO	PARTECIPAZIONE DI 3° LIVELLO	PARTECIPAZIONE % DELLA "TRAMITE" DI 2° LIVELLO
ASTEM S.p.A.	99,22%	AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.r.l.	89,50% - quota diretta di Astem spa. 88,80 % - quota indiretta Comune di Lodi		
		SPORTING LODI S.r.l.	50,00% - quota diretta di Astem spa 49,61% - quota indiretta Comune di Lodi		
		A2 A S.p.a.	0,3637%	A2A gencogas	100%
				A2A energiefuture	100%
				A2A rinnovabili	100%
				Linea green	100%
				Acinque	41,34%
				A2A energia	100%
				A2A energy solutions	100%
				A2A illuminazione pubblica	33,52%
				Acinque energia	41,24%
				Yada energia	100%
				Gelsia	33,52%
				A2A ambiente	100%
				Linea ambiente	100%
				Acinque ambiente	41,34%
				Gelsia ambiente	23,52%
				A2A ciclo idrico	100%
				A2A calore e servizi	100%
				Proaris	60%
				LD reti	95,6%
				Unareti	100%
				Retragas	87,27%
				Camuna energia	74,5%
				Asvt	74,80%
				Lereti	41,34%
				A2A e-mobility	100%
				Acinque tecnologie	100%
				A2A smart city	100%
				Retipiù	33,52%
				AEB	33,5%
EAL S.r.l. (ora fallita)	6,00%	ECOADDA S.r.l. in liquidazione	20%		

RITENUTO di sottoporre alle misure di razionalizzazione, fusione o soppressione - anche mediante messa in liquidazione o cessione - le seguenti partecipazioni detenute dal Comune, mantenendo per le altre le partecipazioni in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'art 4 del D.Lgs. 175-2016:

SOCIETÀ	MISURA DA ADOTTARE
LODINNOVA S.r.l. in liquidazione partecipazione diretta del 30,51%	Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura della società
ECOADDA S.r.l. in liquidazione - partecipazione indiretta del 20% - partecipazione indiretta del 1,2% tramite Eal srl	Monitoraggio della procedura di liquidazione ai fini della chiusura della società
EAL srl in liquidazione – fallita -partecipazione diretta del 6%	Monitoraggio della procedura fallimentare
SPORTING LODI S.r.l. - partecipazione diretta di Astem spa 50% -partecipazione indiretta del 49,61% tramite ASTEM S.p.A.	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione come esposto nella scheda di cui in allegato 2
GIONA S.r.l. -partecipazione diretta del Comune di Lodi 100%	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione come esposto nella scheda di cui in allegato 2
PARCO TECNOLOGICO PADANO S.r.l. in liquidazione	Monitoraggio della procedura di liquidazione ai fini della chiusura della società

PRESO ATTO dell'avvenuta approvazione degli artt. 30 e 31 del D.Lgs 201/2022 che così recitano:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 31. Trasparenza nei servizi pubblici locali 1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. 2. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione. 3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. 4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici; b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali. 5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n.

82 del 2005. 6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.”

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 30, devono essere approvate, quali appendice, le relazioni pervenute dagli uffici in ordine ai seguenti servizi di farmacie comunali, parcheggio Polenghi, igiene urbana e alla gestione di impianto sportivo polivalente, in particolare piscine, palestra, fisioterapia, centro estetico e bar; servizio mensa, pef rifiuti, pef servizio igiene urbana, servizio nidi, trasporto scolastico e sociale, tennis, pre-post scuola, che costituiscono parte integrante al presente atto e sono contenuti nell'Allegato 3;

DATO ATTO che con riferimento alla gestione del Trasporto Pubblico Locale l'Agenzia di bacino provvederà autonomamente a redigere medesima relazione, provvedendo all'inoltro all'Anac, come da comunicazione dell'Ufficio Polizia Locale;

DATO ATTO, altresì, che con riferimento alla gestione del Servizio idrico integrato l'Autorità d'ambito (ex AATO) provvederà autonomamente a redigere medesima relazione, provvedendo all'inoltro all'Anac;

DEMANDATA all'Ufficio Partecipate competente in materia di Organismi partecipati l'attivazione o il monitoraggio delle conseguenti procedure amministrative finalizzate ad attivare le misure di razionalizzazione sopra elencate, in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Affari Generali” nella seduta del 18.12.2024;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1, competente in materia di Organismi partecipati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

VISTO il parere reso dall'Organo di Revisione in **Allegato 4** quale parte integrante dell'atto in esame;

DELIBERA

1. Di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, come da **Allegato 1**, redatto sul modello approvato dal M.E.F. – Corte dei Conti - Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni;
2. Di approvare le risultanze delle misure volte all'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 comma 4 TUSP, analiticamente indicate nelle corrispondenti schede in **Allegato 2** redatte sul modello approvato dal M.E.F. – Corte dei Conti Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni”;
3. Di approvare, quali appendice alla relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016, le relazioni pervenute dagli uffici in ordine ai servizi di farmacie comunali, parcheggio Polenghi, igiene urbana e alla gestione di impianto sportivo polivalente, in particolare piscine, palestra, fisioterapia, centro estetico e bar; servizio mensa, pef rifiuti, pef servizio igiene urbana, servizio nidi, trasporto scolastico e sociale, tennis, pre-post scuola che costituiscono parte integrante al presente atto e sono contenuti nell'**Allegato 3**;

- 4 Di mantenere le partecipazioni nelle società ASTEM S.p.a., SAL S.r.l. , Banca Popolare Etica s.c.p.a. e AFC S.r.l. per le ragioni esposte in premessa descrittiva che qui si intendono richiamate in quanto strategiche al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del D. Lgs 175-2016;
- 5 Di dare atto che la società Energia e ambiente lodigiana srl in liquidazione è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Lodi in data 22.11.2019 e la sua partecipata Ecoadda srl è posta in liquidazione;
- 6 Di sottoporre alle misure di razionalizzazione, fusione o soppressione - anche mediante messa in liquidazione o cessione - le seguenti partecipazioni detenute dal Comune:

SOCIETÀ	MISURA DA ADOTTARE
LODINNOVA S.r.l. in liquidazione -partecipazione diretta del Comune di Lodi 30,51%	Monitoraggio delle operazioni di liquidazione ai fini della chiusura della società
ECOADDA S.r.l. in liquidazione -partecipazione diretta di Eal srl 20% -partecipazione indiretta del 1,2% tramite Eal srl	Monitoraggio della procedura di liquidazione ai fini della chiusura della società
EAL srl in liquidazione – fallita -partecipazione diretta del Comune di Lodi 6%	Monitoraggio della procedura fallimentare
SPORTING LODI S.r.l. - partecipazione diretta di Astem spa 50% -partecipazione indiretta del 49,61% tramite ASTEM S.p.A.	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione come esposto nella scheda di cui in allegato 2
GIONA S.r.l. -partecipazione diretta del Comune di Lodi 100%	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione come esposto nella scheda di cui in allegato 2
PARCO TECNOLOGICO PADANO S.r.l. in liquidazione	Monitoraggio delle operazioni di liquidazione ai fini della chiusura della società

- 7 Di demandare all'Ufficio partecipate l'attivazione o il monitoraggio delle conseguenti procedure amministrative finalizzate ad attivare le misure di razionalizzazione sopra elencate, in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione;
- 8 Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto disposto con il presente provvedimento, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 9 Di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, a tutte le società partecipate dal Comune;
- 10 Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, richiamato dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, con le modalità di cui al D.M. 25/01/2015, mediante *“Applicativo Partecipazioni”* del Ministero dell'Economia e Finanze;
- 11 Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché di demandare agli uffici di provvedere alle forme di pubblicità e trasparenza previste dall'articolo 31 del D.Lgs 201/2022, ed in particolare alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente e alla trasmissione all'Anac per i provvedimenti di competenza.

Si dà atto che i presenti all'appello sono **n. 26** essendo entrati, dopo l'appello, i consiglieri Premoli (alle ore 19.10) e Maggi (alle ore 19.12).

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti: Maggi per mozione d'ordine (per la presenza in aula del dott. Giani), Augussori il quale pone due questioni pregiudiziali, ai sensi dell'art. 50 del regolamento del Consiglio Comunale - una per la violazione dell'art. 6 comma 7 del regolamento delle commissioni - ritenendo che gli atti siano stati inviati alla commissione e quindi non possa il provvedimento essere direttamente rimesso al Consiglio Comunale; una seconda pregiudiziale, sempre per il ritiro del provvedimento, per la mancanza tra gli allegati della delibera del verbale della commissione Affari Generali del 18 dicembre - Maggi per mozione d'ordine a causa della presenza di agenti della polizia locale in aula, segretario generale dott. Carlino Diego, Nardone contrario alle pregiudiziali invocate dal consigliere Augussori, Ferri Eleonora, Invernizzi, Maglio Patrizia, Bernasconi Simona, Ferri Eleonora per mozione d'ordine, Maggi per fatto personale, Invernizzi per fatto personale, Quirico Luciana, Ferri Eleonora per fatto personale, Invernizzi per fatto personale, Maggi per fatto personale, Augussori per richiamo al regolamento, Invernizzi per fatto personale, Maggi per fatto personale, Augussori.

-) Pregiudiziale sollevata dal consigliere Augussori in merito al ritiro del provvedimento per violazione dell'art. 6 comma 7 del regolamento delle commissioni.

Il presidente Uggè pone in votazione la questione pregiudiziale sollevata dal consigliere Augussori in merito al ritiro della proposta di deliberazione.

La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 26**

partecipano al voto **n. 26**

non partecipano al voto **n. 0**

si astengono **n. 0**

favorevoli **n. 8**

contrari **n. 18**

favorevoli 1. Maggi Lorenzo, 2. Sobacchi Mariagrazia, 3. Ferri Eleonora, 4. Augussori Luigi, 5. Invernizzi Gianmario, 6. Maiocchi Elena Alda, 7. Maglio Patrizia, 8. Sichel Roberto Maria

contrari 1. Furegato Andrea, 2. Uggè Antonio, 3. Premoli Tommaso, 4. Galletti Cristiano, 5. Martino Alessandro, 6. Signoroni Ernestina, 7. Nardone Antonello, 8. Tonarelli Luciana, 9. Mariconti Ivano, 10. Rancati Pierantonio, 11. Colizzi Federica, 12. Bonfanti Maurizio, 13. Quirico Luciana, 14. Levantino Andrea, 15. Ruscitti Nicola, 16. Onofri Barbara, 17. Santantonio Gianfranca, 18. Bernasconi Simona

Il presidente Uggè proclama l'esito della votazione dichiarando che questione pregiudiziale sollevata dal consigliere Augussori **è respinta**.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti: Maggi il quale presenta una mozione d'ordine sulla presenza dell'agente di polizia armato in aula consiliare, da sottoporre a votazione nel testo qui allegato in copia quale parte integrante e sostanziale **(all.4)**, Augussori il quale chiede la votazione sulla seconda questione pregiudiziale relativa al mancato deposito con la delibera del verbale della commissione Affari Generali del 18 dicembre, Maggi, Ferri Eleonora favorevole alla votazione sulla pregiudiziale, Nardone contrario alla votazione sulla questione relativa alla pregiudiziale, Augussori per mozione d'ordine in merito al regolamento, Invernizzi per dichiarazione di voto favorevole.

-) Pregiudiziale sollevata dal consigliere Augussori in merito alla mancanza, tra gli allegati della proposta di deliberazione, del verbale della commissione affari generali del 18 dicembre u.s.

Il *presidente Uggè* pone in votazione la questione pregiudiziale sollevata dal consigliere Augussori. La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 26**
partecipano al voto **n. 26**
non partecipano al voto **n. 0**
si astengono **n. 0**
favorevoli **n. 8**
contrari **n. 18**

favorevoli 1.Maggi Lorenzo, 2.Sobacchi Mariagrazia, 3.Ferri Eleonora, 4.Augussori Luigi, 5.Invernizzi Gianmario, 6.Maiocchi Elena Alda, 7.Maglio Patrizia, 8.Sichel Roberto Maria

contrari 1.Furegato Andrea, 2.Uggè Antonio, 3.Premoli Tommaso, 4.Galletti Cristiano, 5.Martino Alessandro, 6.Signoroni Ernestina, 7.Nardone Antonello, 8.Tonarelli Luciana, 9.Mariconti Ivano, 10.Rancati Pierantonio, 11.Colizzi Federica, 12.Bonfanti Maurizio, 13.Quirico Luciana, 14.Levantino Andrea, 15.Ruscitti Nicola, 16.Onofri Barbara, 17.Santantonio Gianfranca, 18.Bernasconi Simona

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione dichiarando che questione pregiudiziale sollevata dal consigliere Augussori **è respinta**.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti: *Maggi* chiede l'intervento del segretario generale sulla mancanza del verbale allegato alla delibera, *Ferri Eleonora* per mozione d'ordine, *segretario generale dott. Carlino Diego* il quale precisa che la commissione affari generali nella seduta del 18 dicembre u.s. non ha espresso alcun pare e, quindi, il verbale non è necessario, *Ferri Eleonora* per mozione d'ordine, *Augussori, segretario generale dott. Carlino Diego, Maggi* per mozione d'ordine, *Augussori* per fatto personale, *segretario generale dott. Carlino Diego, Maggi* per richiesta di votazione della mozione d'ordine precedentemente presentata relativa alla presenza degli agenti di polizia locale in aula, *presidente Uggè* per eventuali interventi in merito alla mozione presentata dal consigliere Maggi, *Ferri Eleonora, Maggi, Nardone* il quale propone una modifica al proponente, *Maggi* per accettazione della proposta del consigliere Nardone di emendamento all'ordine del giorno e per fatto personale, *Invernizzi* per mozione d'ordine, *Nardone* per fatto personale.

-) Mozione d'ordine nel testo presentato dal consigliere Maggi in merito alla presenza in aula di agenti di polizia municipale, testo per come modificato dalla proposta del consigliere Nardone, accettata dal proponente.

Il *presidente Uggè* pone in votazione la mozione d'ordine nel testo presentato dal consigliere Maggi e modificato a seguito dell'accettazione da parte del proponente delle modifiche proposte dal consigliere Nardone **(all.4)**. La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 26**
partecipano al voto **n. 26**
non partecipano al voto **n. 0**
si astengono **n. 0**
favorevoli **n. 26**
contrari **n. 0**

favorevoli 1.Furegato Andrea, 2.Uggè Antonio, 3.Premoli Tommaso, 4.Galletti Cristiano, 5.Martino Alessandro, 6.Signoroni Ernestina, 7.Nardone Antonello, 8.Tonarelli Luciana, 9.Mariconti Ivano, 10.Rancati Pierantonio, 11.Colizzi Federica, 12.Bonfanti Maurizio, 13.Quirico Luciana, 14.Levantino Andrea, 15.Ruscitti Nicola, 16.Onofri Barbara, 17.Santantonio Gianfranca, 18.Bernasconi Simona, 19.Maggi Lorenzo, 20.Sobacchi Mariagrazia, 21.Ferri Eleonora, 22.Augussori Luigi, 23.Invernizzi Gianmario, 24.Maiocchi Elena Alda, 25.Maglio Patrizia, 26.Sichel Roberto Maria

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione, dichiarando che la mozione d'ordine presentata dal consigliere Maggi, e modificata a seguito dell'accettazione da parte del proponente delle modifiche proposte dal consigliere Nardone (all.4), **è approvata.**

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti: *Presidente Uggè, Augussori*, il quale presenta 2 emendamenti nel testo qui allegato in copia (**all. 5**), *Maggi* per mozione d'ordine, *assessore Minojetti Manuela* la quale illustra il provvedimento in oggetto, alle ore 21.31 esce momentaneamente dall'aula il presidente Uggè e viene sostituito dal vicepresidente Bonfanti il quale assume la presidenza della seduta di consiglio comunale = presenti **n. 25**, *sindaco Furegato* per precisazioni su PTP, alle ore 21.51 rientra in aula il presidente Uggè il quale riassume la presidenza = presenti **n. 26**, *Augussori, Ferri Eleonora, Invernizzi, Maggi, assessore Minojetti Manuela* per replica, *assessore Caserini, sindaco Furegato, Ferri Eleonora, Invernizzi, Maggi, Colizzi Federica, Tonarelli Luciana.*

-) Emendamento n. 1 Augussori e altri

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti: *Nardone* per dichiarazione di voto favorevole, *Maggi*

Il *presidente Uggè* pone in votazione l'emendamento **n. 1** presentato dal consigliere Augussori a firma anche degli altri consiglieri di opposizione.

La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 26**

partecipano al voto **n. 26**

non partecipano al voto **n. 0**

si astengono **n. 0**

favorevoli **n. 26**

contrari **n. 0**

favorevoli 1.Furegato Andrea, 2.Uggè Antonio, 3.Premoli Tommaso, 4.Galletti Cristiano, 5.Martino Alessandro, 6.Signoroni Ernestina, 7.Nardone Antonello, 8.Tonarelli Luciana, 9.Mariconti Ivano, 10.Rancati Pierantonio, 11.Colizzi Federica, 12.Bonfanti Maurizio, 13.Quirico Luciana, 14.Levantino Andrea, 15.Ruscitti Nicola, 16.Onofri Barbara, 17.Santantonio Gianfranca, 18.Bernasconi Simona, 19.Maggi Lorenzo, 20.Sobacchi Mariagrazia, 21.Ferri Eleonora, 22.Augussori Luigi, 23.Invernizzi Gianmario, 24.Maiocchi Elena Alda, 25.Maglio Patrizia, 26.Sichel Roberto Maria

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione, dichiarando che l'emendamento **n. 1** presentato dal consigliere Augussori a firma anche dei consiglieri di opposizione **è approvato.**

-) Emendamento n. 2 Augussori

Ha luogo l'intervento del consigliere *Augussori*, riportato integralmente nella registrazione agli atti, il quale comunica che **l'emendamento n. 2 non può essere posto in votazione in quanto superato dall'approvazione del precedente emendamento n. 1.**

Hanno ora luogo – nel merito della proposta di deliberazione - gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti: *Ferri Eleonora*, *Colizzi Federica*, *Maggi* per dichiarazione di voto contrario, *Bernasconi Simona* per dichiarazione di voto favorevole, *Bonfanti* per dichiarazione di voto favorevole, *Invernizzi* per dichiarazione di voto contrario.

Il *presidente Uggè* pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo per come emendato a seguito di approvazione dell'emendamento n. 1 presentato dal consigliere Augussori a firma anche degli altri consiglieri di opposizione, testo qui di seguito riportato:

***Testo emendato e posto in votazione**

~ ~ ~

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il nuovo "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal successivo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e dalla Legge 118/2022 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021") entrata in vigore il 27 agosto 2022 (ad eccezione dell'art. 31 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023) ed, in particolare, i seguenti articoli:

Art. 4, commi 1, 2 e 3, ove dispongono:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”.

Art. 5, commi 1 e 2, ove dispongono:

- *“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
- *2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

Art. 24, comma 1, ove dispone:

- *“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.*

RICHIAMATO il Piano di razionalizzazione già adottato dal Comune di Lodi, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 13/11/2015;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 34 del 17.10.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016” ed i relativi allegati, cui si rinvia per il dettaglio, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P.;

VISTO l'art. 20 c. 4 D.Lgs. 175/2016, in base al quale, a fronte dell'adozione del piano di razionalizzazione, “entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 (struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del DLgs 175 / 2016 nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (per il Comune, la Sezione regionale di controllo)”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.139 del 20.12.2018 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali approvata con del. C.C. 34 17.10.2017 , ex art. 24 DLgs 175/2016 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica 2019, ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.109 del 19.12.2019 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali approvata con del. C.C. 139 del 20.12.2018 , ex art. 24 DLgs 175/2016 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica 2019, ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 23.12.2020 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali approvata con del. C.C. 109 del 19.12.2019 , ex art. 24 DLgs 175/2016 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica 2019, ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 21.12.2021 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione periodica delle partecipazioni societarie comunali approvata con deliberazione di C.C. 124 del 23.12.2020 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 22.12.2022 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione periodica delle partecipazioni societarie comunali approvata con deliberazione di C.C. 137 del 21.12.2021 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 DLgs 175/2016 “;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 27.12.2023 avente ad oggetto:

“Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione periodica delle partecipazioni societarie comunali approvata con deliberazione di C.C. 126 del 22.12.2022 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 DLgs 175/2016 “

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate, oppure, assoggettate alle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- previste dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P. e precisamente:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del T.U.S.P.;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente , abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lodi, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alle società medesime sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero, che le stesse rispettino i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 100/2017 risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

DATO ATTO che nei piani sopra richiamati di revisione sono state individuate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo presente il sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Lodi, anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

RITENUTO necessario provvedere alla rendicontazione della revisione periodica di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 27.12.2023;

DATO ATTO delle modifiche apportate al D.Lgs. 175 / 2016 dalla Legge 118/2022 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021") entrata in vigore il 27 agosto 2022 (ad eccezione dell'art. 31 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023) e, prima ancora, dal D.Lgs. 100/2017 e dalla Legge 145/2018 di cui si è tenuto conto in sede di approvazione della predetta revisione ordinaria;

PRESO ATTO della linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla revisione periodica della partecipazioni pubbliche ex art. 20 ex D. Lgs 175/2016 e il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 ex D. Lgs 175/2016;

CONSIDERATO che, per ciascuna Società, le nuove misure del piano di razionalizzazione , con riferimento alle misure da adottarsi nell'esercizio successivo, sono proposte con l'adozione del documento **Allegato 1**, redatto secondo le sopra illustrate linee guida e modelli elaborati dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti- Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni ;

DATO ATTO della rendicontazione di quanto effettivamente realizzato nel corso dell'esercizio rispetto alle misure di razionalizzazione originariamente previste nel piano ordinario viene dato analiticamente conto nelle schede predisposte dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti – Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni", **Allegato 2**;

RITENUTO di mantenere le partecipazioni nelle società **Astem S.p.a.** e **S.A.L. S.r.l.** in quanto ritenute strategiche per le stesse ragioni già a suo tempo esposte nella revisione straordinaria approvata con D.C.C.

34/2017 e periodica approvata con D.C.C. 139-2018, D.C.C. 109-2019, D.C.C. 124-2020 , D.C.C. 137-2021, D.C.C. 126-2022 e D.C.C. 131-2023 che qui si intendono richiamate;

PRECISATO che, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di LGH spa in A2A spa la cui efficacia civilistica è datata 31.12.2021, a tale data Astem spa, che deteneva 12.275.978 azioni di LGH del valore nominale di € 1 cadauna, ha ricevuto 11.392.108 azioni di A2A del valore nominale di € 0,52 cadauna; a fronte di questa operazione, ad oggi Astem spa partecipa direttamente al capitale sociale di A2A spa per una quota pari al 0,3637% che con riferimento diretto al Comune di Lodi si determina nella percentuale del 0,3608 (99,22% di 0,3637 %);

DATO ATTO che con riferimento a Banca Popolare Etica s.c.p.a. trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") che all'art 1, comma 891, ha modificato l'art. 4 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 aggiungendo il comma 9-ter;

RITENUTO, comunque , di mantenere la partecipazione in **Banca Popolare Etica s.c.p.a** in quanto ritenuta strategica per le stesse ragioni a suo tempo espresse nella revisione periodica approvata con D.C.C. 131-2023;

CONSIDERATO che a seguito della deliberazione di C.C. n. 39 del 2.5.2019 con la quale l'Ente ha esercitato il diritto di prelazione per l'apertura di una nuova farmacia comunale, la struttura societaria di A.F.C. srl presenta la seguente compagine:

- partecipazione diretta di I livello del Comune di Lodi 10,50%
- partecipazione indiretta di II livello del Comune di Lodi
attraverso Astem spa 88,80 %
(99,22% di 89,50%)

RITENUTO di mantenere la partecipazione in **A.F.C srl** in quanto ritenuta strategica per le stesse ragioni a suo tempo espresse nella revisione periodica approvata con D.C.C. 131-2023;

- **PRESO ATTO** la società Energia e Ambiente lodigiana srl, già in liquidazione, è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Lodi in data 22.11.2019;

- **CONSIDERATO** che la società Lodinnova S.r.l. è stata posta in liquidazione e che la procedura è tutt'ora in corso come da comunicazione del liquidatore della società acquisita a protocollo comunale n. 84675 del 02/12/2024 per le motivazioni in esso esposte;

DATO ATTO che il Comune di Lodi, con atto notarile n. 94947 di rep. del 04.06.1999 insieme alla Provincia di Lodi ed alla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Lodi hanno costituito la Fondazione Parco tecnologico Padano di cui ciascun socio fondatore , in virtù del capitale conferito, detiene il 33,33% di partecipazione ;

DATO ATTO altresì che la Fondazione ha costituito due società operative , Parco tecnologico padano srl ora in liquidazione e PTP science park scarl delle quali si presenta la seguente rappresentazione analitica al 31.12.2023:

PARTECIPAZIONE DI 1° LIVELLO ("TRAMITE")	PARTECIPAZIONE % DEL COMUNE DI LODI	PARTECIPAZIONE DI 2° LIVELLO ("TRAMITE")	PARTECIPAZIONE % DELLA "TRAMITE" DI 1° LIVELLO	PARTECIPAZIONE DI 3° LIVELLO ("TRAMITE")	PARTECIPAZIONE % DELLA "TRAMITE" DI 2° LIVELLO
Fondazione parco tecnologico padana	Assemblea soci fondatori 33,33%	Parco tecnologico padano S.r.l. in liquidazione	100%	PTP science park scarl	5%
	Assemblea soci fondatori e benemeriti 11,11%	PTP science park scarl	95%		

CONSIDERATO che in data 11 ottobre 2024 il Tribunale di Lodi ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parco Tecnologico Padano srl e della sua controllante Fondazione Parco Tecnologico Padano;

RILEVATO come la Corte dei Conti- Sezione regionale di Controllo nel provvedimento di esame ed archiviazione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente per gli anni 2017-2018-2019-2020 (Corte dei conti sez. com. lom. Sc. Lom. 0022055 del 09.11.2022) richiama l'Ente ad includere le partecipazioni indirette detenute attraverso la Fondazione parco tecnologico padano nel piano di razionalizzazione ordinario;

RILEVATO che le società partecipate dal Comune di Lodi sono analiticamente e graficamente indicate nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e, in particolare, le partecipazioni di secondo e terzo livello sono le seguenti:

PARTECIPAZIONE DI 1° LIVELLO ("TRAMITE")	PARTECIPAZIONE % DEL COMUNE DI LODI	PARTECIPAZIONE DI 2° LIVELLO ("TRAMITE")	PARTECIPAZIONE % DELLA "TRAMITE" DI 1° LIVELLO	PARTECIPAZIONE DI 3° LIVELLO	PARTECIPAZIONE % DELLA "TRAMITE" DI 2° LIVELLO
ASTEM S.p.A.	99,22%	AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.r.l.	89,50% - quota diretta di Astem spa. 88,80 % - quota indiretta Comune di Lodi		
		SPORTING LODI S.r.l.	50,00% - quota diretta di Astem spa 49,61% - quota indiretta Comune di Lodi		
		A2 A S.p.a.	0,3637%	A2A gencogas	100%
				A2A energiefuture	100%
				A2A rinnovabili	100%
				Linea green	100%
				Acinque	41,34%
				A2A energia	100%
				A2A energy solutions	100%
				A2A illuminazione pubblica	33,52%
				Acinque energia	41,24%
				Yada energia	100%
				Gelsia	33,52%
				A2A ambiente	100%
				Linea ambiente	100%
				Acinque ambiente	41,34%
				Gelsia ambiente	23,52%
				A2A ciclo idrico	100%
				A2A calore e servizi	100%
				Proaris	60%
				LD reti	95,6%
				Unareti	100%
				Retragas	87,27%
				Camuna energia	74,5%
				Asvt	74,80%
				Lereti	41,34%

				A2A e-mobility	100%
				Acinque tecnologie	100%
				A2A smart city	100%
				Retipiù	33,52%
				AEB	33,5%
EAL S.r.l. (ora fallita)	6,00%	ECOADDA S.r.l. in liquidazione	20%		

RITENUTO di sottoporre alle misure di razionalizzazione, fusione o soppressione - anche mediante messa in liquidazione o cessione - le seguenti partecipazioni detenute dal Comune, mantenendo per le altre le partecipazioni in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'art 4 del D.Lgs. 175-2016:

SOCIETÀ	MISURA DA ADOTTARE
LODINNOVA S.r.l. in liquidazione partecipazione diretta del 30,51%	Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura della società
ECOADDA S.r.l. in liquidazione - partecipazione indiretta del 20% - partecipazione indiretta del 1,2% tramite Eal srl	Monitoraggio della procedura di liquidazione ai fini della chiusura della società
EAL srl in liquidazione – fallita -partecipazione diretta del 6%	Monitoraggio della procedura fallimentare
SPORTING LODI S.r.l. - partecipazione diretta di Astem spa 50% -partecipazione indiretta del 49,61% tramite ASTEM S.p.A.	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione come esposto nella scheda di cui in allegato 2
GIONA S.r.l. -partecipazione diretta del Comune di Lodi 100%	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione come esposto nella scheda di cui in allegato 2
PARCO TECNOLOGICO PADANO S.r.l. in liquidazione	Monitoraggio della procedura di liquidazione ai fini della chiusura della società

PRESO ATTO dell'avvenuta approvazione degli artt. 30 e 31 del D.Lgs 201/2022 che così recitano:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 31. Trasparenza nei servizi pubblici locali 1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10,

comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. 2. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione. 3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. 4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici; b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali. 5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005. 6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.”

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 30, devono essere approvate, quali appendice, le relazioni pervenute dagli uffici in ordine ai seguenti servizi: farmacie comunali, parcheggio Polenghi, igiene urbana e alla gestione di impianto sportivo polivalente, in particolare piscine, palestra, fisioterapia, centro estetico e bar; servizio mensa, per rifiuti, per servizio igiene urbana, servizio nidi, trasporto scolastico e sociale, tennis, pre-post scuola, che costituiscono parte integrante al presente atto e sono contenuti nell'Allegato 3;

DATO ATTO che con riferimento alla gestione del Trasporto Pubblico Locale l'Agenzia di bacino provvederà autonomamente a redigere medesima relazione, provvedendo all'inoltro all'Anac, come da comunicazione dell'Ufficio Polizia Locale;

DATO ATTO, altresì, che con riferimento alla gestione del Servizio idrico integrato l'Autorità d'ambito (ex AATO) provvederà autonomamente a redigere medesima relazione, provvedendo all'inoltro all'Anac;

DEMANDATA all'Ufficio Partecipate competente in materia di Organismi partecipati l'attivazione o il monitoraggio delle conseguenti procedure amministrative finalizzate ad attivare le misure di razionalizzazione sopra elencate, in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1, competente in materia di Organismi partecipati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

VISTO il parere reso dall'Organo di Revisione in **Allegato 4** quale parte integrante dell'atto in esame;

DELIBERA

- 1 Di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, come da **Allegato 1**, redatto sul modello approvato dal M.E.F. – Corte dei Conti - Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni;

- 2 Di approvare le risultanze delle misure volte all'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 comma 4 TUSP, analiticamente indicate nelle corrispondenti schede in **Allegato 2** redatte sul modello approvato dal M.E.F. – Corte dei Conti Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni”;
- 3 Di approvare, quali appendice alla relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016, le relazioni pervenute dagli uffici in ordine ai servizi di farmacie comunali, parcheggio Polenghi, igiene urbana e alla gestione di impianto sportivo polivalente, in particolare piscine, palestra, fisioterapia, centro estetico e bar; servizio mensa, pef rifiuti, pef servizio igiene urbana, servizio nidi, trasporto scolastico e sociale, tennis, pre-post scuola che costituiscono parte integrante al presente atto e sono contenuti nell'**Allegato 3**;
- 4 Di mantenere le partecipazioni nelle società ASTEM S.p.a., SAL S.r.l. , Banca Popolare Etica s.c.p.a. e AFC S.r.l. per le ragioni esposte in premessa descrittiva che qui si intendono richiamate in quanto strategiche al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del D. Lgs 175-2016;
- 5 Di dare atto che la società Energia e ambiente lodigiana srl in liquidazione è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Lodi in data 22.11.2019 e la sua partecipata Ecoadda srl è posta in liquidazione;
- 6 Di sottoporre alle misure di razionalizzazione, fusione o soppressione - anche mediante messa in liquidazione o cessione - le seguenti partecipazioni detenute dal Comune:

SOCIETÀ	MISURA DA ADOTTARE
LODINNOVA S.r.l. in liquidazione -partecipazione diretta del Comune di Lodi 30,51%	Monitoraggio delle operazioni di liquidazione ai fini della chiusura della società
ECOADDA S.r.l. in liquidazione -partecipazione diretta di Eal srl 20% -partecipazione indiretta del 1,2% tramite Eal srl	Monitoraggio della procedura di liquidazione ai fini della chiusura della società
EAL srl in liquidazione – fallita -partecipazione diretta del Comune di Lodi 6%	Monitoraggio della procedura fallimentare
SPORTING LODI S.r.l. - partecipazione diretta di Astem spa 50% -partecipazione indiretta del 49,61% tramite ASTEM S.p.A.	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione come esposto nella scheda di cui in allegato 2
GIONA S.r.l. -partecipazione diretta del Comune di Lodi 100%	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione come esposto nella scheda di cui in allegato 2
PARCO TECNOLOGICO PADANO S.r.l. in liquidazione	Monitoraggio delle operazioni di liquidazione ai fini della chiusura della società

- 7 Di demandare all'Ufficio partecipate l'attivazione o il monitoraggio delle conseguenti procedure amministrative finalizzate ad attivare le misure di razionalizzazione sopra elencate, in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione;

- 8 Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto disposto con il presente provvedimento, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 9 Di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, a tutte le società partecipate dal Comune;
- 10 Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, richiamato dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, con le modalità di cui al D.M. 25/01/2015, mediante "*Applicativo Partecipazioni*" del Ministero dell'Economia e Finanze;
- 11 Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché di demandare agli uffici di provvedere alle forme di pubblicità e trasparenza previste dall'articolo 31 del D.Lgs 201/2022, ed in particolare alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente e alla trasmissione all'Anac per i provvedimenti di competenza.

~ ~ ~

La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 26**

partecipano al voto **n. 26**

non partecipano al voto **n. 0**

si astengono **n. 0**

favorevoli **n. 18**

contrari **n. 8**

favorevoli 1.Furegato Andrea, 2.Uggè Antonio, 3.Premoli Tommaso, 4.Galletti Cristiano, 5.Martino Alessandro, 6.Signoroni Ernestina, 7.Nardone Antonello, 8.Tonarelli Luciana, 9.Mariconti Ivano, 10.Rancati Pierantonio, 11.Colizzi Federica, 12.Bonfanti Maurizio, 13.Quirico Luciana, 14.Levantino Andrea, 15.Ruscitti Nicola, 16.Onofri Barbara, 17.Santantonio Gianfranca, 18.Bernasconi Simona

contrari 1.Maggi Lorenzo, 2.Sobacchi Mariagrazia, 3.Ferri Eleonora, 4.Augussori Luigi, 5.Invernizzi Gianmario, 6.Maiocchi Elena Alda, 7.Maglio Patrizia, 8.Sichel Roberto Maria

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione, dichiarando che la proposta di deliberazione è **approvata**.

A questo punto, il *presidente Uggè*, chiede al consiglio comunale di approvare la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione approvata.

La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 26**

partecipano al voto **n. 26**

non partecipano al voto **n. 0**

si astengono **n. 0**

favorevoli **n. 18**

contrari **n. 8**

favorevoli 1.Furegato Andrea, 2.Uggè Antonio, 3.Premoli Tommaso, 4.Galletti Cristiano, 5.Martino Alessandro, 6.Signoroni Ernestina, 7.Nardone Antonello, 8.Tonarelli Luciana, 9.Mariconti Ivano,

10.Rancati Pierantonio, 11.Colizzi Federica, 12.Bonfanti Maurizio, 13.Quirico Luciana, 14.Levantino Andrea, 15.Ruscitti Nicola, 16.Onofri Barbara, 17.Santantonio Gianfranca, 18.Bernasconi Simona

contrari 1.Maggi Lorenzo, 2.Sobacchi Mariagrazia, 3.Ferri Eleonora, 4.Augussori Luigi, 5.Invernizzi Gianmario, 6.Maiocchi Elena Alda, 7.Maglio Patrizia, 8.Sichel Roberto Maria

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione dichiarando che la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione è **approvata**.

Sottoscritta dal Presidente del Consiglio

UGGE' ANTONIO
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale

CARLINO DIEGO
con firma digitale



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: RENDICONTAZIONE AFFERENTE LE MISURE PREVISTE NELLA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
COMUNALI
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 131 DEL 27.12.2023 E
APPROVAZIONE
DEL NUOVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX. ART. 20
D.LGS. 175-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. **5546 / 2024**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Lodi, 16/12/2024

**Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale**



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: RENDICONTAZIONE AFFERENTE LE MISURE PREVISTE NELLA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
COMUNALI
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 131 DEL 27.12.2023 E
APPROVAZIONE
DEL NUOVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX. ART. 20
D.LGS. 175-2016

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. **5546/2024**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Lodi, 16/12/2024

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **119** del **30/12/2024**, è pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Pubblicazione n. .

Pubblicata dal 08/01/2025 al 23/01/2025

Lodi, 08/01/2025

**Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
CARLINO DIEGO
con firma digitale**